

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2022, N. 9/R**

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 9/R (REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))"**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 5950 dell' 11 novembre 2022

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 9/R (REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA GRADUATORIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))"**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del r.r. 9/2011)

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))" è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 5, comma 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:

- a) le modalità e i tempi di emissione del bando di concorso (articolo 5, comma 3 della l.r. 3/2010);
- b) le forme di pubblicità del bando di concorso (articolo 5, comma 9, lettera a) della l.r. 3/2010);
- c) i contenuti del bando di concorso (articolo 5, comma 9, lettera b) della l.r. 3/2010);
- d) le modalità di formazione delle graduatorie (articolo 5, comma 9, lettera c) della l.r. 3/2010).”.

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 1 bis nel r.r. 9/2011)

1. Dopo l'articolo 1 del regolamento regionale 9/R/2011 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. (Tempi di emissione del bando di concorso)

1. Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e comunque:

a) almeno ogni quattro anni per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti;

b) almeno ogni sei anni per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

c) almeno ogni otto anni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. I comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente e i comuni ad alto disagio abitativo, come classificati con deliberazione della Giunta regionale, sono comunque tenuti all'emissione del bando almeno ogni quattro anni.

3. Per i comuni che si avvalgono della facoltà di procedere all'aggiornamento della graduatoria, di cui all'articolo 5, comma 5 della l.r. 3/2010, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono incrementati di due anni.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 9/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 9/R/2011, dopo le parole: “nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente” sono inserite le seguenti: “e nei comuni ad alto disagio abitativo, come classificati con deliberazione della Giunta regionale”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 16 novembre 2022

Alberto Cirio